



LEGGE 1 dicembre 1967, n. 52 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 10 gennaio 1968).

Onorari d'avvocato in materia stragiudiziale civile.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 1° dicembre 1967:

Art. 1.

Per l'assistenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nella allegata tabella "D". In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria, gli onorari sono ridotti alla metà.

Art. 2.

I rimborsi e i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali, sono dovuti anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, in quanto tali prestazioni non rientrano nella tariffa giudiziaria.

Art. 3.

Se piu' avvocati siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

Art. 4.

Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, debbono tenersi presente il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente.

Nelle pratiche di particolare importanza e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio.

Art. 5.

Il valore della pratica e dell'affare si determina in base alle leggi e consuetudini vigenti.

Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 250.000 ma non superiore a L. 5.000.000.

Per l'assistenza in procedure concorsuali o fallimentari giudiziali o stragiudiziali, si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore, o al valore dell'attivo del cliente debitore.

Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore dell'imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

Art. 6.

Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art. 7.

Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, verrà stabilita sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrativi, e nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.

Ove l'applicazione dei criteri indicati nel presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 8.

All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto debba trasferirsi fuori sede, oltre al rimborso delle spese (comprehensive in ogni caso del viaggio di prima classe e delle spese di soggiorno in albergo di prima categoria) ed agli onorari relativi alla prestazione eseguita, spetta una indennità di trasferta da un minimo di L. 8.000 ad un massimo di L. 25.000, per ogni giornata o frazione di giornata.

Art. 9.

Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno su conforme parere del competente Consiglio dell'Ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione data.

All'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non è derogabile.

Art. 10.

Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica disposizione o di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 dicembre 1967-1667 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Romano Michelotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. L. Berti

- tabella pag. 5 B. U. 1/1968 -